

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1997

—————

Modifica dell'articolo 82 della Costituzione, con introduzione della Sezione III del Titolo I della Parte II della Costituzione in materia di controllo del Parlamento sull'attività del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non territoriali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento si accinge a modificare gli equilibri e i rapporti tra i poteri dello Stato. C'è quindi l'occasione di riesaminare il ruolo e le funzioni del Parlamento stesso.

Se, da un lato, la funzione legislativa è stata ed è in gran parte subordinata all'indirizzo da parte del Governo, si può pensare ad un ampliamento del ruolo ispettivo e di controllo sull'operato del Governo, delle sue dipendenza gerarchiche e degli enti pubblici, da parte del Parlamento.

Nello stesso tempo, per bilanciare lo strapotente potere della Magistratura, mi pare altrettanto opportuno consentire al Parlamento almeno l'esercizio di una funzione ispettiva più marcata di quella attualmente prevista dalla Costituzione.

Ritengo così che si possa pensare ad un ampliamento del potere ispettivo mediante il conferimento di tale potere anche in capo ad ogni singolo parlamentare, oltre che mediante la costituzione di organi collegiali, quali sono le commissioni di inchiesta.

Una riforma che consentisse l'uso individuale di poteri di inchiesta, indagine, ispezione, audizione anche da parte del singolo parlamentare verrebbe inoltre incontro alle aspettative dei cittadini che, nel momento in cui con il voto conferiscono la propria fiducia all'eletto, si aspettano anche che lo stesso possa esercitare un potere effettivo e non puramente virtuale e che, se pur non possa provvedere individualmente e direttamente a sanare le disfunzioni della pubblica amministrazione, possa almeno indagarne le cause.

Proprio il sistema elettorale basato sulla competizione nei singoli collegi elettorali, fa sì che il parlamentare sia scelto più per le qualità personali che per l'appartenenza ad uno schieramento politico... o almeno così dovrebbe essere; e quindi la stessa affermazione contenuta nell'articolo 67 della Costituzione, secondo la quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, avrebbe maggiore attuazione proprio attraverso lo svolgimento individuale di funzioni di indagine, svincolate sia dalla soggezione al gruppo parlamentare di appartenenza e sia alla collocazione rispetto al Governo.

Il potere di indagine diretta da parte del singolo parlamentare, opportunamente disciplinata da norme attuative che stabiliscano poteri e limiti nell'accesso a luoghi e documenti, dovrebbe quindi esercitarsi molto più efficacemente di quanto non avvenga attraverso il ricorso alle interrogazioni parlamentari attualmente disciplinate dall'articolo 145 del Regolamento del Senato, dal momento che alla mancata risposta del Governo potrebbe contrapporsi un'attività di acquisizione di informazioni direttamente da parte dell'interessato.

Perciò, se per un verso è molto forte la richiesta dei cittadini di sapere e capire, e di avere trasparenza sulle scelte pubbliche, sull'operato del Governo e della pubblica amministrazione dello Stato e degli enti economici che ad essi fanno riferimento, dall'altra parte bisogna che l'elezione qualifichi e legittimi il parlamentare a svolgere un ruolo di indagine non minore rispetto a quello della Magistratura.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al titolo I della Parte II della Costituzione è aggiunta, dopo l'articolo 81, la sezione III «Controllo del Parlamento sulla attività del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non territoriali».

2. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - Ogni membro del Parlamento può disporre inchieste, ispezioni ed audizioni su materia di interesse pubblico e procedere alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria nei confronti del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non territoriali».

